

Cessione di quote di Srl, inadempimento delle parti e risoluzione del contratto

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

Nell'ambito della compravendita di partecipazioni sociali possono verificarsi diverse forme di inadempimento: ad esempio l'acquirente non paga il prezzo pattuito oppure la società le cui quote o azioni vengono vendute non ha le caratteristiche attese dal compratore. In casi del genere, la controparte – secondo le regole generali del diritto civile – potrebbe far valere l'inadempimento e, nei casi più gravi, chiedere la risoluzione del contratto di compravendita delle partecipazioni. In questo articolo ci occupiamo della patologia delle compravendite di quote o azioni, sotto il profilo dell'inadempimento di una delle parti del contratto.

Parti del contratto di cessione, inadempimento e domanda di risarcimento

La cessione di partecipazioni sociali si realizza mediante un contratto di compravendita. Viene in considerazione la definizione offerta dal codice civile, secondo cui “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo” ([articolo 1470](#), cod. civ.). Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive:

- il venditore trasferisce la titolarità della quota (o delle azioni);
- il compratore paga il prezzo pattuito.

La particolarità della compravendita di partecipazioni è l'oggetto dell'operazione. Si tratta delle quote della società (in caso di Srl) oppure delle azioni della società (in caso di Spa). La società *target* non è l'oggetto diretto dell'operazione: non si acquista la “società”, bensì la “partecipazione” nella società. Ne consegue che, in linea di principio, le caratteristiche della società sottostante sono irrilevanti nel rapporto fra venditore e compratore.

La compravendita di partecipazioni sociali è spesso a formazione progressiva: viene concluso dapprima un contratto preliminare, cui fa seguito – a distanza di alcune settimane o di alcuni mesi – un contratto definitivo. Le condizioni contrattuali, comprese quelle concernenti il prezzo, sono previste in detti 2 contratti. Se non ci sono previsioni specifiche, si applicano le norme di legge sui contratti di compravendita.

Nel contratto di compravendita è fissato il prezzo di acquisto che l'acquirente deve corrispondere. Può tuttavia capitare, per diverse ragioni, che l'acquirente non riesca a corrispondere il prezzo. In questo caso il venditore potrebbe chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Oppure può

succedere che, perfezionata la cessione, l'acquirente sollevi delle contestazioni con riferimento alla società oggetto dell'operazione. Anche in questo caso il compratore della partecipazione potrebbe chiedere la risoluzione del contratto.

Nel presente articolo focalizziamo l'attenzione su vari casi di inadempimento di una delle parti al contratto di cessione di partecipazioni, con particolare riferimento alla Srl. Va osservato che la normativa speciale del diritto societario è avara di disciplina, limitandosi a statuire che *“le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ... salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo”* ([articolo 2469](#), comma 1, cod. civ.). Non ci sono nella legge disposizioni specifiche sul contratto di cessione di partecipazioni e, ancor meno, sul suo possibile inadempimento: trovano quindi applicazione le norme generali.

A fronte di un inadempimento al contratto di compravendita della partecipazione sociale, la controparte ha diverse possibilità:

- chiedere l'adempimento del contratto; oppure
- chiedere il risarcimento del danno; oppure
- chiedere la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non è sempre possibile: occorre che l'inadempimento sia grave (in questo senso dispone l'[articolo 1455](#), cod. civ.). Peraltro, la risoluzione può essere ottenuta in presenza di una clausola risolutiva espressa nel contratto ([articolo 1456](#), cod. civ.) oppure mediante una diffida ad adempiere ([articolo 1454](#), cod. civ.).

Volendo iniziare a esaminare la giurisprudenza su questa tematica dell'inadempimento ai contratti di cessione, si segnala un provvedimento del Tribunale di Milano che si è occupato di una domanda di risarcimento del danno, che - secondo l'attore/compratore - gli sarebbe derivato da una compravendita di quote di Srl¹. Viene concluso tra le parti un contratto di compravendita avente a oggetto le partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale di una Srl, per un prezzo di 51.431 euro. Nel contratto preliminare sono contenute le garanzie che il venditore offre al compratore: si indica che il debito complessivo della società ammonta a 360.305 euro e che non ci sono altri debiti. L'acquirente non si fida peraltro appieno del venditore, cosicché chiede l'intervento di un garante. Questi si impegna a pagare fino a 100.000 euro, laddove le garanzie rilasciate nel preliminare dal venditore non sussistano. Perfezionata la cessione, l'acquirente ritiene che esistano 2 debiti non dichiarati nel contratto: un debito per 411.344,73 euro verso l'Enpals e un debito di 145.310,71 euro verso dipendenti della società. Poiché l'acquirente ha in mano la fideiussione rilasciata dal terzo, egli agisce direttamente nei confronti del terzo. Il Tribunale di Milano deve interpretare il contratto per comprendere se detti debiti fossero stati considerati all'interno del testo

¹ Tribunale di Milano, 27 marzo 2020, in [dirittobancario.it](#).

contrattuale. Dall'esame del giudice milanese, emerge che il debito con l'Enpals era espressamente menzionato nel contratto ed era escluso dal novero dei debiti per cui doveva rispondere il venditore. Con riguardo al secondo debito oggetto di contestazione (quello verso i dipendenti), vengono analizzati nuovamente il contratto e gli allegati, che non contengono però dettagli per comprendere quali siano individualmente i debiti che concorrono al complessivo monte debiti di 360.305 euro. Non emergono schede contabili che specifichino di quali debiti si tratti. Il Tribunale di Milano ritiene dunque che, nel novero dei debiti enunciati dal contratto (per l'importo di 360.305 euro), debba ricomprendersi anche il debito di 145.310,71 verso i dipendenti, anche perché spetta all'attore provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In conclusione, l'azione nei confronti del garante viene rigettata.

La risoluzione del contratto di compravendita per ritardato o mancato pagamento del prezzo

Il caso di inadempimento dell'acquirente è quello più lineare: il contratto di compravendita prevede il pagamento di un prezzo e detto prezzo non viene corrisposto, rendendosi così l'acquirente inadempiente. Va detto che l'inadempimento dell'acquirente non è così frequente nella prassi, in quanto il pagamento del prezzo è di norma contestuale al perfezionamento della cessione davanti al notaio. Poiché il venditore incassa in tempo reale l'intero prezzo, non si pongono problemi di recupero del credito (come avverrebbe in caso di ritardato pagamento). Talvolta però il pagamento del prezzo è dilazionato nel tempo, e ciò implica rischi di ritardato o addirittura mancato pagamento.

Dal punto di vista della disciplina legislativa, non ci sono disposizioni particolari che stabiliscono quando il prezzo debba essere pagato. Addirittura la legge rinvia al contratto: secondo l'[articolo 1498](#), comma 1, cod. civ. *“il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto”*. Il successivo comma 2 dell'articolo 1498, cod. civ., specifica che *“in mancanza di pattuizione ... il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue”*. Ciò che viene *“consegnato”* è la quota di partecipazione, e dunque il pagamento del prezzo – in assenza di pattuizioni particolari – va effettuato davanti al notaio al momento del rogito.

Le pattuizioni contrattuali sul momento del pagamento del prezzo possono essere le più diverse. Le clausole più radicali sono le seguenti:

- il prezzo viene pagato tutto prima del rogito;
- il prezzo viene pagato tutto al rogito;
- il prezzo viene pagato tutto dopo il rogito.

Con una certa frequenza sono però previsti nel contratto dei meccanismi di pagamento rateale del prezzo, ad esempio si può prevedere che:

- una parte del prezzo viene pagata prima del rogito e l'altra parte al rogito;
- una parte del prezzo viene pagata al rogito e l'altra parte dopo il rogito;
- ancora più articolato: una prima parte del prezzo viene pagata prima del rogito, una seconda parte al rogito e una terza parte dopo il rogito.

Il Tribunale di Napoli si è occupato, molto recentemente, del ritardato pagamento del prezzo di acquisto di una quota di Srl². Viene venduto il 10% del capitale della società per un corrispettivo di 2.000 euro, da pagarsi in 2 rate, ciascuna di 1.000 euro. L'acquirente paga ambedue le rate, ma con un ritardo rispetto al termine previsto: ritardo di 3 mesi per la prima rata e di 11 mesi per la seconda rata. A questo punto il venditore rifiuta il complessivo pagamento e restituisce i 2.000 euro al compratore. Il venditore dichiara che il contratto di compravendita deve intendersi risolto per il grave ritardo del compratore nel pagare il corrispettivo e intima all'acquirente di retrocedergli la quota del 10% del capitale della Srl. Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita. Il ritardo nei pagamenti nel caso concreto è troppo significativo per essere privo di conseguenze giuridiche. Il venditore, avendo dovuto attendere così tanto per il pagamento, ha perso interesse all'operazione.

Un altro caso emergente dalla giurisprudenza concernente il mancato pagamento del prezzo di acquisto della partecipazione è una vicenda trattata molto recentemente dal Tribunale di Catanzaro³. È corrente una Srl e un suo socio vende a un terzo il 10% della società. Nel contratto si prevede un termine entro il quale il prezzo deve essere pagato dopo il rogito. L'acquirente, tuttavia, non corrisponde il prezzo nel termine pattuito, cosicché il venditore agisce in giudizio. Un venditore ha astrattamente 2 possibilità: chiedere l'adempimento (cioè il pagamento del prezzo) oppure chiedere la risoluzione (se reputa non più affidabile il compratore). Nel caso trattato dal giudice catanzarese, il venditore chiede la risoluzione, limitandosi a produrre il contratto di compravendita e ad allegare che il prezzo non è stato pagato. L'acquirente si costituisce in giudizio, ma solo tardivamente. Secondo il Tribunale di Catanzaro spetta all'acquirente dimostrare di avere pagato il prezzo: si tratta difatti di un fatto estintivo della pretesa altrui (ossia del diritto del venditore di essere pagato). Poiché la costituzione in giudizio è tardiva, il giudice dichiara che la documentazione prodotta è inammissibile. Ne consegue che l'acquirente non ha dimostrato, processualmente, di aver pagato il prezzo. Ne deriva altresì che il contratto di compravendita viene dichiarato risolto per inadempimento del compratore.

Infine, il Tribunale di Torino si è occupato della risoluzione di un contratto di compravendita di partecipazione sociale per mancato pagamento del prezzo di acquisto, pagamento previsto a rate⁴. Con

² Tribunale di Napoli, 14 marzo 2023, in dirittopratico.it.

³ Tribunale di Catanzaro, 28 dicembre 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it.

⁴ Tribunale di Torino, 3 maggio 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it.

atto notarile viene venduto il 100% del capitale di una Srl per un prezzo complessivo di 350.000 euro. Le parti si accordano anche sulla tempistica del pagamento: 50.000 euro vengono pagati con assegno bancario al rogito notarile, mentre viene pattuito che il saldo prezzo (300.000) sarà pagato in 6 rate annuali ciascuna di 50.000 euro. L'acquirente, tuttavia, non paga nemmeno una delle rate del prezzo. La venditrice diffida stragiudizialmente l'acquirente a pagare, ma la compratrice risponde di non essere finanziariamente in grado di saldare il corrispettivo. La venditrice si rivolge allora al Tribunale di Torino, chiedendo che venga dichiarata la risoluzione del contratto e che l'acquirente venga condannata a retrocedere la partecipazione sociale. La soluzione del caso è piuttosto semplice, in quanto l'inadempimento – seppur non totale – è particolarmente grave. Il giudice torinese dichiara la risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni della Srl e condanna l'acquirente alla restituzione alla venditrice della piena proprietà della partecipazione sociale.

Si accennava sopra al fatto che, se il prezzo non viene pagato, il venditore può chiedere l'adempimento (ossia il pagamento del prezzo oppure della parte del prezzo non ancora corrisposta) oppure può chiedere - in alternativa - la risoluzione del contratto. Le 2 domande sono incompatibili, in quanto la prima mira alla perfetta esecuzione del contratto e dunque alla conservazione del contratto, mentre la seconda alla eliminazione del contratto. Un modo per così dire “*semplice*” per ottenere la risoluzione del contratto è la diffida ad adempiere: si ingiunge all'altra parte di adempiere entro un ragionevole termine e, in caso di mancato adempimento, il contratto si risolve. La diffida ad adempiere può essere utile quando non vi è una clausola risolutiva espressa e si vuole evitare (o meglio: cercare di evitare) che la questione giunga all'Autorità giudiziaria. Il meccanismo è descritto nell'[articolo 1454](#), cod. civ.: “*alla parte inadempiente l'altra parte può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto*” (comma 1); “*decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto*” (comma 3).

Il Tribunale di Milano si è occupato di diffida ad adempiere proprio con riferimento a una compravendita di partecipazioni sociali⁵. Viene concluso un contratto preliminare di compravendita del 36,19% di una Srl per il prezzo di 217.509 euro. Si prevede un pagamento rateale. L'acquirente paga una parte del prezzo (100.000 euro), ma propone di pagare il saldo prezzo mediante cambiali. La venditrice non vuole accettare questa modalità di pagamento; più precisamente, la venditrice vuole che i titoli cambiari siano firmati per avallo dai soci dell'acquirente. Ecco allora che la venditrice diffida la compratrice ad adempiere al contratto con queste particolari modalità. L'acquirente ritiene invece che il venditore debba accettare il pagamento mediante cambiali senza avallo. Reputando inadempiente la venditrice, la compratrice agisce

⁵ Tribunale di Milano, 27 maggio 2021, in [giurisprudenzadelleimprese.it](#).

in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dei 100.000 euro già versati. Il Tribunale di Milano rigetta però la domanda. Si ricorderà che il venditore aveva diffidato ad adempiere, senza successo. Decorso il termine fissato nella diffida, il contratto è automaticamente risolto. Ne consegue che l'azione in giudizio dell'altra parte (l'acquirente) volta a ottenere la risoluzione è infondata: non si può risolvere un contratto che è già stato risolto, per effetto della diffida ad adempiere.

Mancato pagamento del prezzo e clausola compromissoria

Nel contesto societario sono piuttosto frequenti le clausole compromissorie: talvolta esse sono contenute negli statuti delle società; in altri casi, nei contratti di cessione delle partecipazioni. Il Tribunale di Catanzaro si è occupato di un interessante caso di domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di partecipazione sociale, in relazione alla quale è stata sollevata eccezione di arbitrato⁶. Fra le parti viene concluso un contratto di compravendita del 7% del capitale di una Srl per un prezzo di 55.000 euro. Il pagamento del prezzo è previsto 12 mesi dopo l'atto notarile di trasferimento della quota. Perfezionata l'operazione e trascorso il termine di 12 mesi, l'acquirente non paga il prezzo. Il venditore chiede allora la risoluzione del contratto, al fine di ottenere la retrocessione della quota.

Nel corso del giudizio incardinato presso il Tribunale di Catanzaro, l'acquirente eccepisce la incompetenza del giudice catanzarese per la presenza di una clausola compromissoria nello statuto della Srl, la cui quota era stata oggetto di compravendita. La clausola statutaria recitava come segue:

“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione... Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda ... sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della camera arbitrale della Camera di Commercio di Crotone che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri”.

L'eccezione di arbitrato viene però rigettata dal Tribunale di Catanzaro per ragioni processuali. Il compratore/convenuto si costituisce solo all'udienza di prima comparizione (e non 20 giorni prima come prescritto dalla legge). L'[articolo 167](#), comma 2, c.p.c., prescrive che il convenuto, nella comparsa di risposta, “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”. La legge stabilisce altresì che “il convenuto deve costituirsi ...

⁶ Tribunale di Catanzaro, 27 maggio 2021, in giurisprudenzadelleimprese.it.

almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione" (così l'[articolo 166](#), c.p.c.). L'eccezione di arbitrato andava proposta almeno 20 giorni prima dell'udienza: vi è stato ritardo e l'eccezione non può essere considerata né tantomeno accolta. Il Tribunale di Catanzaro rigetta l'eccezione di arbitrato, si dichiara competente e può entrare nel merito della vicenda.

Si ricorderà che il contratto di compravendita prevedeva che il prezzo di acquisto (55.000 euro) della partecipazione sociale doveva essere pagato nel termine di 12 mesi dall'atto notarile di trasferimento della quota. Il venditore produce il contratto di compravendita che contiene siffatte clausole. Il compratore invece non produce alcuna prova di avere effettuato il pagamento dell'importo pattuito. Secondo il Tribunale di Catanzaro, la prova di aver pagato spetta all'acquirente, in quanto si tratta di un fatto estintivo dell'altrui pretesa. Le regole sulla ripartizione dell'onere della prova sono contenute nell'[articolo 2697](#), cod. civ.: *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"* (comma 1) e *"chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"* (comma 2). E dunque:

- l'attore/venditore può limitarsi a produrre il contratto che prevede l'obbligo di pagamento (fatto costitutivo della pretesa);
- il convenuto/compratore deve provare di aver pagato (fatto estintivo della pretesa).

Il convenuto però non ha pagato e non può produrre alcun documento che lo dimostri. Il giudice accerta allora l'inadempimento.

L'ultimo passaggio che manca è stabilire se l'inadempimento dell'acquirente sia grave. Ma qui non vi sono dubbi: poiché l'intero prezzo pattuito non è stato pagato, si tratta di inadempimento totale. Il Tribunale di Catanzaro, dunque, dichiara risolto - per inadempimento del compratore - il contratto di trasferimento quote.

La risoluzione del contratto di compravendita per mancato trasferimento della partecipazione

Il contratto di compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive:

- il venditore trasferisce la partecipazione;
- l'acquirente paga il prezzo.

Gli inadempimenti possono essere dell'una o dell'altra parte. Abbiamo visto sopra il caso in cui l'acquirente non paga, in tutto o in parte, il prezzo. Può tuttavia capitare esattamente il contrario: il prezzo viene pagato, ma il venditore non cede la quota. L'evenienza non è frequente, come si diceva sopra, in quanto cessione della quota e pagamento del prezzo – di solito – avvengono contestualmente davanti al notaio. Tuttavia, può ben accadere.

La questione del mancato trasferimento della quota è stata trattata da una recentissima sentenza del Tribunale di Torino⁷. È corrente una piccola Srls e l'attuale socia propone la cessione del 50% del capitale sociale per l'importo di 18.000 euro. Viene firmato un contratto preliminare e viene pagato il prezzo pattuito. Sennonché, la venditrice – incassato il prezzo – non trasferisce la titolarità della quota. L'acquirente cita allora in giudizio la venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione di 18.000 euro. La venditrice si difende sostenendo che il bonifico fosse stato effettuato non solo per l'acquisto di una quota della società, ma anche per finanziare l'acquisto di un mezzo per l'attività aziendale, cosicché la compratrice avrebbe diritto a una quota di percentuale inferiore. L'acquirente produce però una copia del bonifico e della ricevuta rilasciati dalla venditrice: sia il bonifico sia la ricevuta riportano come causale quella di acquisto quote. Il giudice si convince così che i 18.000 euro siano stati versati solo per l'acquisto della quota. In conclusione, il Tribunale di Torino constata l'inadempimento totale da parte della venditrice (che rifiuta il trasferimento della quota, nonostante abbia incassato il relativo prezzo) e dichiara risolto il contratto, condannando la venditrice a restituire l'importo che aveva incassato.

La risoluzione del contratto di compravendita per la mancanza di qualità della partecipazione

Un'altra possibile forma di inadempimento del venditore si ha quando la partecipazione non ha le caratteristiche sue tipiche oppure quelle promesse. Si tratta di 2 fattispecie diverse:

1. le caratteristiche tipiche sono quelle che connotano le quote (o azioni) vendute;
2. le caratteristiche promesse sono quelle che sono state indicate in contratto (e che, normalmente, riguardano la società sottostante).

La Corte di Cassazione si è occupata di mancato pagamento del prezzo di una partecipazione sociale, asseritamente giustificato da contestazioni sulle caratteristiche della società *target*⁸. Il caso riguardava le quote di una Snc, ma i problemi trattati sono comuni agli altri tipi societari. Viene concluso un contratto di compravendita della partecipazione, viene pattuito un prezzo e il pagamento viene dilazionato. Il compratore, tuttavia, non effettua il pagamento, cosicché il venditore chiede la risoluzione del contratto per inadempimento totale dell'acquirente. Il compratore resiste in giudizio e, in via riconvenzionale, chiede la conservazione del contratto, con una riduzione del prezzo. La tesi dell'acquirente è che la società non presenta le caratteristiche di solidità che il compratore medesimo si aspettava, con la conseguenza che il prezzo dovrebbe essere ridotto rispetto a quanto pattuito. La

⁷ Tribunale di Torino, 17 febbraio 2023, in [giurisprudenzadelleimprese.it](https://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

⁸ Cassazione n. 17053/2021.

Cassazione chiarisce che oggetto della compravendita sono solo le quote, non la società sottostante. Il prezzo è oggetto di libera pattuizione fra le parti e prescinde dal valore reale della società, poiché esso concerne le sole quote. Se dunque è stato pattuito un prezzo troppo elevato, ciò rappresenta solo un errore di valutazione dell'acquirente. Non ci sono rimedi contro questo errore. Rimedi possono essere previsti solo per via contrattuale, mediante una o più clausole che assicurano che la società ha un certo valore e obbligano a risarcire il danno laddove tale valore non sussista. In conclusione, la Suprema Corte rigetta la domanda riconvenzionale: il prezzo pattuito non deve essere diminuito e va pagato per intero. Poiché il compratore non ha corrisposto il prezzo, viene dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento (totale) all'obbligo di corrispondere il prezzo.

Sempre la Corte di Cassazione si è occupata di un caso uguale e contrario a quello appena trattato: una fattispecie di totale difformità tra le caratteristiche garantite della società e il reale stato di fatto⁹. Viene venduto il 70% del capitale di una Srl. Il contratto viene redatto secondo la seguente tecnica: si allega l'ultimo bilancio e il venditore dichiara che il bilancio rappresenta fedelmente la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Finalizzata l'operazione, gli acquirenti scoprono che ci sono perdite per 790.000 euro non dichiarate in bilancio. La società viene messa in liquidazione e, successivamente, fallisce. I compratori della partecipazione si rivolgono al giudice per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto e la restituzione del prezzo pagato. La Cassazione ritiene applicabile l'[articolo 1497](#), comma 1, cod. civ., sulle qualità nella compravendita. Questa disposizione prevede che *“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”*. Il giudice svolge il seguente ragionamento:

- la cosa venduta è la quota della Srl;
- la qualità promessa è l'assenza di debiti ulteriori rispetto a quelli risultanti dal bilancio;
- l'assenza di debiti ulteriori è una qualità essenziale: nel caso di specie, scoperto il debito, la società era risultata con patrimonio netto negativo ed era stata messa in liquidazione per poi – addirittura - fallire;
- il difetto di qualità eccede i limiti di tolleranza.

Conclusivamente, la Corte di Cassazione conferma la declaratoria di risoluzione del contratto. Effetto della risoluzione è la restituzione delle prestazioni. La partecipazione torna in capo al venditore, mentre il venditore deve restituire al compratore il prezzo che ha pagato.

⁹ Cassazione n. 22790/2019.